7

REGOLAMENTO

Pe' Licei, pe' Collegii regali, e le altre scuole secondarie del Regno.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.

1812.

TITOLO I.

De' Licei.

SEZIONE PRIMA.

ART. 1.

CIASCUN liceo avrà per la istruzione fondamentale sette professori, che daranno le lezioni quì notate.

Grammatica inferiore
——— media
——— superiore
Umanità
Rettorica
Filosofia
Matematiche, e Fisica generale.

ART. 2.

Oltre alle lezioni dell'art. prec., i licei che saranno destinati alla istruzione nelle lettere avranno una cattedra

per l'Antichità greca e latina,
una per la Storia e Geografia;

Quelli destinati alla istruzione nelle scienze matematiche e fisiche avranno una cattedra

per la Matematica sublime,

una per la Fisica sperimentale e Chimica,
una per la Storia naturale;

I licei a' quali sarà assegnata l'istruzione medica avranno una cattedra

per l'Anatomia e Fisiologia,
una per la Patologia e Nosologia,
una per la Chirurgia teorica e pratica,
una per la Chimica,
una per la Storia naturale e Chimica;

I licei finalmente addetti alla istruzione nella giurisprudenza avranno inoltre una cattedra

per lo Diritto romano,
una pel Codice Napoleone,
una pel Codice di procedura civile e criminale.

Art. 3.

I due licei che saranno stabiliti nella capitale, cioè l'attuale collegio del Salvatore che sarà convertito in liceo, per la provincia di Napoli, ed il liceo che sarà fondato nel locale de'SS.Apostoli, per le provincie convicine, non avranno che i soli sette professori nominati nell'articolo 1.; trovandosi già nella Università degli studii di Napoli tutte le lezioni, che si richieggono a rendere completa ciascuna delle istruzioni nominate nell' art. prec.

Sarà

ART. 4.

Sarà riunito a ciascun liceo un convitto pe' giovanetti che seguiranno il corso delle lezioni fissate nell'art. 1: essi non potranno rimanervi oltre l'età di diciotto anni.

ART. 5.

Gli studenti esterni, che assisteranno alle lezioni dell'art. 1, o a quelle dell'art. 2 de' licei, saranno sotto la vigilanza de' professori rispettivi, del rettore e vicerettore del liceo, e del presidente, vicepresidenti o pro-presidenti del *giury* della provincia.

Essi saranno tenuti ad osservare la disciplina, ed i regolamenti di buon ordine che saranno fissati, e dovranno soggettarsi a tutte le disposizioni del regolamento per la Regia Università degli studii, dato nel dì 1 Gennajo 1812, e relative al modo di conferire i gradi delle facoltà.

ART. 6.

Perchè il buon ordine sia più convenevolmente osservato nel corso delle lezioni, le scuole per la istruzione de' sette professori nominati nell'art. 1 saranno in ciascun liceo totalmente separate da quelle de' professori enunciati nell'art. 2 di questo regolamento.

SEZIONE SECONDA.

Amministrazione economica.

ART. 7.

L'amministrazione de' beni de' licei sarà affidata ad una commissione composta dal rettore, che ne sarà il presidente, e da due proprietarii del luogo ove sarà stabilito il liceo, nominati da S. M.

Questa commissione conserverà un registro di tutte le deliberazioni, che saranno prese in ogni sessione, col parere di ciascuno de' membri componenti. In caso di disparità il voto del presidente sarà preponderante. Egli cifrerà ciascuna delle deliberazioni iscritte nel registro.

ART. 8.

Oltre alla commissione dell' art. prec. avrà ciascun liceo un consiglio di amministrazione composto dal rettore, dal vicerettore e dall' economo, che si riunirà almeno una volta in ogni settimana, e conserverà egualmente un registro di deliberazioni cifrato dal rettore.

Le funzioni del consiglio di amministrazione riguarderanno soltanto gli esiti ed introiti del liceo.

Gli esiti saranno regolati dai budjets approvati ogni anno dal Ministro dell' Interno per ciascun liceo.

SE-

SEZIONE TERZA.

Funzioni degl' impiegati ne' licei.

Del Rettore.

Art. 9.

Il rettore sarà il capo del liceo. Egli vigilerà su tutte le parti del servizio, e deciderà in tutti i casi urgenti ed impreveduti, salvo a renderne conto al presidente del *giury* della provincia, nella quale sarà messo il liceo; trasmetterà, col suo avviso, al nominato presidente tutte le dimande tanto degli alunni, quanto degl' impiegati nel liceo; nominerà allo stesso i domestici, e ne proponerà la destituzione, tutte le volte che lo crederà necessario. Il presidente delibererà sulle di lui proposizioni.

Egli vigilerà l'osservanza de'regolamenti, tanto relativi ai convittori, ed agli studenti esterni, quanto ai professori del liceo, e presiederà a tutte le sessioni che questi terranno, sieno prescritte dalla legge, sieno disposte specialmente dal presidente del *giury* della provincia, o dal Direttor generale della pubblica istruzione.

Art. 10.

Oltre alle funzioni dell' art. precedente, dovrà il rettore visitare almeno tre volte in ogni settimana le scuole del liceo nominate nell' art. 1, e due volte al-

meno le altre dell' art. 2, e riferire sullo stato loro al presidente del *giury* della provincia, almeno ogni mese.

Sarà altresì tenuto a rimettere ogni tre mesi lo stato personale ed economico del liceo, in doppia copia, allo stesso presidente, che ne dirigerà una al Direttor generale della pubblica istruzione, conservando presso di se l' altra. Invierà puranche al presidente del *giury* della provincia in ogni anno, alla fine del mese di Novembre, il budjet del liceo per l' anno seguente, onde possa esser rimesso al Direttor generale nella prima settimana del mese di Dicembre.

Del Vicerettore.

Art. 11.

Il vicerettore invigilerà sulla condotta, su i costumi e sull' applicazione degli alunni.

I prefetti gli saranno subordinati.

Art. 12.

Renderà conto ogni giorno al rettore dello stato del convitto, e di quello delle scuole del liceo; vigilerà sul buon ordine delle scuole medesime, e particolarmente regolerà l' entrata, l' uscita ed il sito che dovranno occupare gli alunni esterni, che assisteranno alle scuole nominate nell' art. 1; visiterà almeno una

volta

volta in ogni settimana gli alunni del convitto, sotto il rapporto della pulitezza; esaminerà tutti i libri, disegni, e figure che potranno essere introdotte nel liceo, in quanto a che non sia con questi mezzi attentato il costume degli alunni; avrà cura della biblioteca, e delle raccolte scientifiche, che saranno stabilite nel liceo:

In questa ultima funzione sarà egli assistito, ed ajutato da alcuno de' convittori per la biblioteca, o degli studenti esterni per le raccolte scientifiche, scelto tra quelli che maggiormente si distingueranno nel profitto.

Art. 13.

Sarà anche tenuto il vicerettore a presedere nel convitto al pranzo ed alla cena, e regolerà le ore del sonno, delle lezioni, dello studio, delle ricreazioni e delle passeggiate.

Art. 14.

Il rettore ed il vicerettore non potranno abbandonare contemporaneamente il convitto, che nelle sole ore destinate alla passeggiata de' convittori.

Dell' Economo.

ART. 15.

L'economo sarà tenuto a dare una cauzione di duemila ducati in beni fondi, nelle forme prescritte dalla legge, per la responsabilità della sua amministrazione.

ART. 16.

Dovrà conservare i suoi registri nella forma fissata dal modello, e dalle istruzioni annesse al presente regolamento, relative alla contabilità.

ART. 17.

Renderà conto in ogni settimana al consiglio di amministrazione dello stato di economia del liceo.

ART. 18.

Riscuoterà tutti gl'introiti del liceo, e farà tutte le spese e pagamenti, proponendo gli appalti, quante volte ne saranno suscettibili.

Questi appalti, dopo di essere stati esaminati dal consiglio di amministrazione, saranno presentati all'approvazione del presidente del *giury* della provincia.

ART. 19.

I registri dell' economo saranno ogni tre mesi esaminati e vidimati dagli altri membri del consiglio di amministrazione.

Lo stato degl' introiti ed esiti fatti durante il trimestre colle osservazioni degli altri membri del consiglio, se vi sarà luogo, e coi documenti corrispondenti sarà presentato dal rettore alla commissione amministrativa, e quindi al presidente del *giury*, che in due esemplari lo rimetterà al Direttor generale, perchè possa conservarne uno, e trasmettere l' altro al Ministro dell' Interno.

Il presidente del *giury* potrà aggiugnere a questo stato, nel rimetterlo al Direttor generale, tutte le osservazioni che crederà necessarie, e proporre le misure che stimerà utili al miglioramento dell' amministrazione del liceo.

ART. 20.

Le spese ordinarie saranno disposte dal rettore, e quelle straordinarie urgenti dal consiglio di amministrazione.

Tutte le altre spese straordinarie, allorchè vi sieno de' fondi liberi messi in riserva, dovranno esser proposte dalla commissione amministrativa al presidente del *giury*, e non potranno esser fatte che dietro l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, provocata dal

 Pre-

presidente medesimo, per mezzo del Direttor generale della pubblica istruzione.

De' Professori.

Art. 21.

Durante le lezioni tanto i convittori, quanto gli alunni esterni in generale dipenderanno dall' autorità de' professori rispettivi.

Art. 22.

I professori delle scuole nominate nell' art. 1. saranno tenuti a far l'appello de' loro alunni nel cominciare la lezione, e quando sarà finita dovranno classificarli secondo il profitto che avranno mostrato, aggiugnendo le osservazioni loro sull' applicazione, sulla condotta e su i progressi di ciascuno degli alunni medesimi.

Questa classificazione, firmata dal professore, sarà presentata al rettore da quello degli alunni che vi avrà meritato il primo luogo. Alla fine di ogni mese ne sarà fatto un estratto dal vicerettore per esser rimesso al presidente del *giury* degli esami.

Art. 23.

Dovranno i medesimi professori proporre ai loro alunni delle composizioni almeno una volta in ogni settimana.

Art. 24.

Se un professore vorrà esercitare i suoi alunni fuori delle ore assegnate per le lezioni dovrà chiederne il permesso, e mettersi di concerto col rettore.

Art. 25.

Gli alunni non potranno passare da una scuola ad un' altra superiore, se non dietro il giudizio del *giury*, dato in uno de' due esami dell' anno come sarà fissato negli articoli seguenti. Assisterà a questo esame il professore della scuola, alla quale vorrà passare l' alunno, senza voto, e colla facoltà solamente di presentare al *giury* le sue osservazioni sull' esame, prima che si pronunzj sul passaggio.

Art. 26.

Allorchè alcuno de' professori sarà obbligato ad assegnare a qualche alunno, o convittore una delle punizioni indicate negli art. seguenti dovrà prevenirne il vicerettore, o il rettore che ne disporranno l'esecuzione.

Art.

ART. 27.

Il rettore potrà convocare tutti o parte de' nominati professori, tutte le volte che lo crederà necessario, per sentire il loro avviso su qualche articolo relativo alla istruzione, per suo regolamento, o perchè ne sia stato richiesto dal presidente del *giury*. Potrà egualmente dimandare a ciascuno de' professori in iscritto tutte le notizie che stimerà, relativamente alle loro scuole.

ART. 28.

Tutti i professori de' licei saranno tenuti a dare due lezioni al giorno, una cioè al mattino, e l'altra al dopo pranzo. Pe' professori però nominati nell' articolo 2. di questo regolamento potrà esser moderato questo stabilimento, per qualche particolare considerazione.

ART. 29.

La durata delle lezioni sarà per tutti i professori di due ore e mezza al mattino, e due ore al dopo pranzo.

Potrà anche questa disposizione esser moderata per considerazioni particolari, relativamente ai soli professori nominati nell' art. 2., o anche relativamente ai professori dell' art. 1. del presente regolamento, in està, avendo riguardo al clima del luogo ove è stabilito il liceo.

Tan-

Tanto queste moderazioni quanto quelle dell' art. prec. dovranno dovrà esser proposte dal presidente del *giury* al Direttor generale della pubblica istruzione, ed approvate dal Ministro dell' Interno.

ART. 30.

Non sarà permesso ad alcuno de' professori de' licei di avere delle lezioni particolari.

ART. 31.

I professori de' licei non potranno contemporaneamente conservare impieghi in altro pubblico stabilimento.

Sarà puranche ad essi vietato di avere due cattedre nel liceo medesimo.

ART. 32.

I sette professori dell' art. 1. saranno tenuti ad abitare nel locale medesimo del liceo. Se il locale non sarà sufficiente, ed uno o più de' nominati professori sieno obbligati ad abitare altrove, dovrà questa circostanza esser sottomessa dal presidente del *giury* della provincia al Direttor generale per provocarsene dal Ministro dell' Interno il permesso.

ART.

ART. 33.

Non avranno diritto a pretendere l'abitazione nel liceo i professori nominati nell'art. 2. del presente regolamento.

ART. 34.

Durante le vacanze potranno i professori allontanarsi dal liceo: saranno però tenuti a non uscirne prima della chiusura delle scuole, ed a trovarsi rientrati nel giorno precedente alla riapertura loro.

Il rettore conserverà a questo effetto un registro foliato e cifrato dal presidente del *giury* della provincia, nel quale ciascun professore dovrà segnare le date della partenza e rientrata nel liceo, col certificato del rettore medesimo.

ART. 35.

Fuori del tempo delle vacanze non sarà permesso ad alcuno de' professori di allontanarsi dal liceo, per qualunque causa.

Sarà egualmente vietato ai professori di farsi supplire nelle lezioni. Quando però sia indispensabile di sostituire altro soggetto ad alcuno di essi impedito per infermità o altra legittima causa, dovrà il presidente del *giury* della provincia chiederne l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, per mezzo del Direttor generale.

ART. 36.

Non potranno essere ammessi nell' interno del liceo de' maestri particolari di qualunque sorta.

De' Maestri esterni.

ART. 37.

Avrà ogni liceo i maestri esterni di calligrafia, di disegno, di ballo, e di scherma. Il soldo loro sarà inalterabilmente regolato a norma di ciò ch' è stato prescritto, a questo riguardo, colla legge de' 30 Maggio 1807, relativamente ai collegii regali.

ART. 38.

Le lezioni di ciascuno de' maestri nominati nell' art. precedente saranno date durante un' ora, tre volte in ogni settimana, e distribuite in modo che gli alunni passino alle scuole di disegno e di scherma, dopo di essersi perfezionati negli esercizj di calligrafia e di ballo.

ART. 39.

Sino a che la lingua francese non potrà essere insegnata convenevolmente dai medesimi professori di lingue e belle lettere del liceo, vi saranno anche dei mae-

maestri esterni per questa lingua, che daranno le loro lezioni due volte in ogni settimana, ne' giovedì e nelle domeniche.

Sarà in seguito, sul rapporto del Direttore della pubblica istruzione, e coll' avviso de' presidenti de' *giury* provinciali, fissata la durata di questa misura.

ART. 40.

I maestri esterni non potranno avere abitazione ne' licei. Sarà egualmente vietato loro di dar lezione, o communicare cogli alunni senza l' assistenza di qualche prefetto.

Essi dipenderanno dall' autorità del rettore e del vicerettore, e non potranno per qualunque ragione ricevere dagli alunni delle particolari retribuzioni.

De' prefetti.

ART. 41.

Ai prefetti è affidata l' educazione e la prima istituzione degli alunni. Essi saranno nominati tra gli alunni della scuola normale de' professori, che abbiano finiti i loro corsi, subito che questo stabilimento sarà messo in vigore, e costituiranno il seminario dei professori de' licei.

Il grado di considerazione de' prefetti sarà immediatamente inferiore a quello de' professori.

Art. 42.

Non potranno i prefetti allontanarsi dagli alunni loro affidati, che durante il tempo delle lezioni. Dovranno conoscere i doveri imposti dai professori agli alunni nel corso delle lezioni, e procurarne l' adempimento.

Essi pranzeranno co' loro alunni, dormiranno ne' medesimi dormitorii, e li accompagneranno alle ricreazioni, alle passeggiate, ed in generale a tutte le uscite comuni.

Art. 43.

Saranno anche tenuti i prefetti a condurre gli alunni loro alle scuole, e ad assisterli durante lo studio, adempiendo alle funzioni di ripetitori per agevolar loro l' intelligenza delle lezioni.

Art. 44.

Visiteranno spesso i libri de' loro alunni, perchè non ne abbiano tra le mani di quelli che potrebbero esser perniciosi ai costumi o alla religione.

Art. 45.

In ogni liceo oltre ai prefetti assegnati alle camerate vi sarà un primo prefetto, col nome di prefetto d'ordine, che vigilerà su tutti gli altri, ed in caso d' in-

d' indisposizione di alcuno di essi ne prenderà le veci.

Oltre a queste funzioni, dovrà anche il primo prefetto dare la spiegazione del catechismo agli alunni, quando il rettore e vicerettore non sieno ecclesiastici, o non possano farlo personalmente per qualche impedimento.

Sarà altresì tenuto il primo prefetto a fare le funzioni di cappellano.

De' Domestici.

ART. 46.

Vi sarà in ciascun liceo un portinajo, un infermiere ed un sotto-infermiere, un domestico per ogni camerata di diciotto a venti alunni, un cuoco con uno o due ajutanti, secondo il numero degli alunni, ed un dispensiere.

ART. 47.

Il portinajo riceverà ogni giorno le istruzioni del rettore, e resterà sempre tra la porta esteriore del liceo, ed il rastrello che ne aprirà la comunicazione all' interno.

ART. 48.

Ciascun domestico dipenderà dal prefetto della camerata, alla quale sarà assegnato.

Dormirà nella camerata medesima;

Non

Non potrà ricevere dagli alunni retribuzione particolare di sort' alcuna, nè eseguire per essi delle commissioni senza il permesso del prefetto.

ART. 49.

L' infermiere ed il sotto-infermiere dipenderanno dal rettore e dal vicerettore.

SEZIONE QUARTA.

De' convittori.

ART. 50.

Nessun giovanetto potrà essere ammesso ne' convitti de' licei, sia a pagamento, sia a piazza o mezza piazza gratuita, prima dell' età di otto anni compiti, o dopo quella di quattordici: si richiederà puranche una istituzione sufficiente a poter assistere con profitto alle lezioni di grammatica inferiore.

ART. 51.

Non sarà permesso ad alcun alunno di rimanere nel convitto oltre l' età di diciotto anni, ad eccezione di quelli che avranno vinta a concorso una piazza o una mezza piazza gratuita di onore.

ART.

A r t. 52.

Gli alunni convittori dovranno pagare anticipatamente un semestre della pensione, ch' è fissata a ducati 8 al mese pe' licei delle provincie ed a ducati dodici per quelli stabiliti in Napoli, esibendo sufficiente cauzione pel pagamento successivo della pensione medesima, che dovrà esser soddisfatta sempre anticipatamente.

Nell' essere ammessi nel liceo dovranno esser provveduti degli oggetti notati nell' elenco annesso al presente regolamento.

A r t. 53.

Saranno fissate per ogni liceo le spese tanto ordinarie quanto straordinarie, che oltre alla pensione dovranno esser fatte nel corso dell' anno dai convittori a pagamento, o da quelli a piazza e mezza piazza gratuita.

Il notamento di queste spese sarà inalterabile in tutti i suoi articoli, e dovrà esser presentato all' approvazione del Ministro dell'Interno dal Direttor generale della pubblica istruzione.

A r t. 54.

Il vitto de' convittori de' licei è stabilito generalmente, tanto nella specie e quantità, quanto nel valore, dalla tabella annessa al presente regolamento.

Se

Se qualche circostanza particolare esigerà delle modificazioni alla norma citata, esse dovranno esser proposte dalla commissione amministrativa del liceo, concordemente coll'Intendente della provincia, per mezzo del presidente, del *giury*, e del Direttor generale, all'approvazione del Ministro dell'Interno.

SEZIONE QUINTA.

Dell' Infermeria.

Art. 55.

Vi sarà nel convitto un infermeria il di cui locale sarà scelto convenevolmente.

Quando vi saranno ammalati il rettore sarà tenuto a visitarla ogni giorno.

Art. 56.

I prefetti dovranno esser vigilanti sulla sanità de'loro allievi, e far conoscere al rettore anche le più leggiere indisposizioni loro, a misura che le rileveranno.

Art. 57.

Il medico ed il chirurgo saranno tenuti a visitare ogni giorno tutti i convittori in generale, e gl'infermi particolarmente una o più volte nella giornata secondochè il bisogno lo esigerà.

ART. 58.

Sarà proibito agli alunni non infermi di entrare nell' infermeria sotto qualsivoglia pretesto.

ART. 59.

L'infermiere avrà uno o due ajutanti, secondochè il numero dei convittori del liceo lo richiederà.

Della disciplina.

ART. 60.

Non potranno gli alunni per qualunque motivo uscire dal liceo senza il permesso del rettore, e senza essere accompagnati.

A quest' oggetto vi saranno de' biglietti di uscita, ne' quali noterà il rettore il nome dell' alunno e della persona che lo accompagnerà. Questi biglietti dovranno essere mostrati al portinajo in uscendo, e riportati al rettore rientrando.

ART. 61.

Il rettore non permetterà agli alunni di andare a pranzo alle loro famiglie più spesso di una volta in ciascun mese, e quando lo avranno meritato colla loro buona condotta.

Po-

Potranno però esser inviati più spesso alle loro famiglie quelli, che avranno ottenuto il posto di onore o l'*accessit* per le composizioni, che dovranno esser giudicate cinque volte nel corso dell' anno dal *giury* di revisione di Napoli, come sarà stabilito negli articoli seguenti. Il rettore potrà con prudenza accordar loro tale permesso più frequentemente, in modo però, che durante l' intervallo che intercederà due prossime composizioni, non lo abbiano più di quattro volte quelli, che avranno meritato il posto di onore, e più di tre quelli che avranno ottenuto l'*accessit*.

Art. 62.

Non sarà permesso agli alunni di pernottare fuori del liceo, anche durante le vacanze.

Se vi sarà luogo di far eccezione alla presente disposizione, per qualche circostanza straordinaria, il rettore dovrà farne la proposizione ragionata al presidente del *giury* della provincia, per provocarsene dal Ministro dell'Interno, per mezzo del Direttor generale, la dispensa, che dovrà esser sempre limitata al preciso bisogno.

Art. 63.

Sarà proibito espressamente a chicchesia l' accesso nell' interno del convitto.

Le persone che verranno a visitare gli alunni saranno introdotte nel parlatorio, che dovrà esser in

ogni liceo contiguo alla porta del convitto, e praticato in modo che non abbia comunicazione alcuna all'interno. Il portinajo ne riceverà i nomi, e tutte le altre indicazioni per prevenirne il rettore.

Art. 64.

Gli allievi di diverse camerate non potranno comunicarsi tra loro, tranne il caso che sieno fratelli.

Art. 65.

Le lettere che saranno indirizzate agli alunni dovranno esser presentate al vicerettore, che avrà la cura di fargliele recare.

Quelle che gli alunni potranno rimettere saranno raccolte in un cassettino posto in un luogo designato del convitto, perchè possano essere spedite dal vicerettore medesimo.

Art. 66.

Non potranno gli alunni conservare presso di loro il denaro, che potrà essergli rimesso dai loro parenti. Essi dovranno depositarlo nelle mani del vicerettore, che ne regolerà l'uso.

Art. 67.

Saranno proibiti tutti i giuochi di carte, di azzardo di qualunque natura, ed anche i più innocenti, quando sieno fatti con denaro.

Saranno proibiti egualmente tutti gli esercizii pericolosi, e l' introduzione di arme di qualunque natura.

Art. 68.

Ogni proposito indecente, o ingiurioso tra gli alunni sarà severamente punito.

Art. 69.

Ogni imprestito, cambio, o vendita di oggetti di uso tra gli alunni non potrà esser fatta senza l' intelligenza ed il permesso del prefetto.

Art. 70.

Ogni prefetto conserverà un registro degli alunni della sua camerata, per prender notamento ogni giorno delle inosservanze di disciplina, che ciascuno avrà potuto commettere nel corso della giornata.

L' estratto di questo notamento dovrà esser presentato ogni sera al rettore, ed ogni settimana al presidente del *giury* della provincia.

ART. 71.

Le punizioni corporali saranno proibite. Le mancanze degli alunni, di qualunque natura, saranno gastigate con accrescersi le ore di studio, colle privazioni della passeggiata, o della ricreazione, col banco della vergogna, colla detenzione, o colla prigione. L'ultima solamente di queste punizioni non potrà essere imposta che dal solo rettore, tutte le altre potranno essere assegnate anche dai prefetti, e dai professori.

ART. 72.

I dormitorii, i corridori e tutte le altre parti del convitto, che potranno esser frequentate dagli alunni, saranno illuminate durante la notte.

Sarà anche incaricato uno de' domestici, a vicenda, a vegliare, per prevenire gl' incendii o i disordini di ogni specie che potrebbero avvenire.

ART. 73.

Oltre alle persone nominate negli art. seguenti non sarà permesso ad alcun altro di abitare nel convitto.

Le porte saranno aperte alle cinque ore e mezza di Francia del mattino, e chiuse in està alle dieci, nell' inverno alle otto ore pomeridiane. Tutti quelli che abiteranno nel convitto saranno tenuti a trovarsi rientrati alle ore quì fissate. Chie-

Chiuse che saranno le porte il portinajo ne recherà le chiavi al rettore. Gli presenterà puranche il notamento delle persone, che nel corso della giornata saranno venute al convitto, e degli alunni che avranno dimandati.

SEZIONE SETTIMA.

Distribuzione del tempo.

Art. 74.

I prefetti faranno levare i loro alunni al mattino sei ore prima di mezzogiorno nelle vacanze, e mezz' ora prima ne' giorni di scuola.

Appena che saranno vestiti li condurranno alla preghiera, che sarà fatta in comune in ciascuna camerata. La preghiera, incluso il tempo per vestirsi, non durerà più di mezz' ora.

Finita la preghiera passeranno alle sale di studio, dove resteranno per un' ora e tre quarti. Sarà quindi recata loro la colazione nelle sale medesime.

Ad otto ore di Francia saranno da' prefetti condotti alle scuole, che dureranno sino alle dieci e mezza. Finite le scuole assisteranno alla messa.

Ad undici ore ritorneranno alle sale di studio per prepararsi alle lezioni del dopo pranzo, e vi resteranno sino a mezzogiorno.

Passeranno quindi alle scuole di disegno, di calligrafia, di ballo, o di scherma.

 Ad

Ad un' ora pomeridiana anderanno al pranzo per camerate, ed accompagnati dai prefetti rispettivi. Il pranzo durerà tre quarti di ora, ed in inverno dopo del pranzo resteranno in ricreazione per altrettanto tempo.

Alle due ore e mezza pomeridiane passeranno alle scuole, che finiranno a quattr' ore e mezza. Finite le scuole andranno alla visita del SS. sacramento.

Dalle quattr' ore e tre quarti sino alle cinque e mezza resteranno in ricreazione.

Dopo questa ricreazione ritorneranno alle sale di studio, ove si occuperanno sino a sette ore e mezza. Saranno quindi condotti alla cena, che durerà mezz' ora.

Finita la cena avranno tre quarti d' ora di ricreazione.

Alle otto e tre quarti rientreranno nelle camerate, e dopo un quarto d' ora di preghiera i prefetti procureranno che vadano subito a letto.

Art. 75.

In està sarà accordato un tempo più lungo per la ricreazione del dopo pranzo, perchè una parte possa essere assegnata al riposo. Nella stagione medesima gli alunni dopo delle lezioni pomeridiane saranno portati alla passeggiata. A tal' effetto, l' ora di queste lezioni potrà esser fissata in modo, che, rimanendo la stessa la durata loro, possa aver luogo la passeggiata.

Que-

Queste modificazioni e le altre che in conseguenza dovranno essere fatte, durante la suddetta stagione, alla distribuzione del tempo stabilita nell' art. precedente, saranno prudenzialmente regolate dal presidente del *giury* della provincia, sulla proposizione del rettore.

ART. 76.

Durante il pranzo e la cena gli alunni osserveranno il più perfetto silenzio, e sarà data loro lettura costantemente di qualche storia patria, o letteraria.

Delle Vacanze.

ART. 77.

Saranno vacanze,

1. Tutti i giovedì, le domeniche, e le altre feste nelle quali non sarà permesso lavorare.

2. Dal dì 24 Dicembre sino al primo di Gennajo inclusivi.

3. Dall' ultimo giovedì del carnevale sino al giorno delle ceneri inclusive.

4. Dal fine alla riapertura dell' anno scolastico; cioè dal 1. Ottobre sino al giorno 4 di Novembre

Art. 78.

Nelle vacanze del num. 1. gli alunni si occuperanno nelle sale di studio dalle sei ore e mezza sino alle otto del mattino. Passeranno quindi alla colazione, in seguito alla messa, e poi saranno messi in ricreazione sino alle undici ore.

In tutte le domeniche dalle undici ore sino a mezzo giorno avranno luogo gli esercizii spirituali, e ne' giovedì le lezioni di disegno, calligrafia, ballo, e scherma nel modo fissato dall' art. 38.

Sino a che le lezioni delle lingue greca e francese dovranno esser date straordinariamente, la durata della ricreazione in tutti i giovedì e domeniche sarà abbreviata di un' ora per gli alunni che dovranno attendere a queste lezioni perchè possino occuparsene nei suddetti giorni dalle dieci alle undici ore.

Da mezzo giorno sino ad un' ora pomeridiana attenderanno tutti agli esercizii militari.

Le ore di studio della sera cominceranno, e finiranno come ne' giorni di lezione.

Il tempo che intermezzerà il pranzo, e le ore di studio della sera sarà distribuito a prudenza del rettore, ed occupato in passeggiate, o altri divertimenti della stessa natura.

Art. 79.

Durante le vacanze de' n. 2, 3 e 4 gli alunni saranno moderatamente occupati sotto la vigilanza dei prefetti. Nelle vacanze autunnali gli esercizii militari avranno luogo tre volte in ogni settimana.

Il rettore potrà in questo tempo accordar loro delle uscite in campagna per ricreazione, o per osservare oggetti di storia naturale, oppure de' giri per la città per esaminare qualche stabilimento industriale.

Art. 80.

Le ricreazioni enunciate nell' articolo precedente dovranno esser fatte sempre per camerata, coll' assistenza de' prefetti rispettivi, senza che sia permesso ad alcuno degli alunni di allontanarsi da'suoi compagni, per qualunque pretesto, e coll' obbligo indispensabile di trovarsi rientrati al convitto alle ore stabilite negli articoli precedenti, sotto la responsabilità de' prefetti.

SEZIONE NONA.

Degli Esercizii Religiosi.

Art. 81.

Ne' licei, ne' quali il rettore o il vicerettore sarà sacerdote adempirà uno di essi alle funzioni di catechista. In difetto di questa circostanza le nominate fun-

funzioni saranno affidate al primo prefetto che dovrà essere indispensabilmente sacerdote. Esso sarà supplito da uno degli altri prefetti in caso di legittimo impedimento.

ART. 82.

Il catechista in tutte le domeniche e feste di due precetti dovrà insegnare, tanto ai convittori, quanto agli alunni che assisteranno alle scuole nominate nell' art. 1, de'capitoli più essenziali del catechismo pubblicato all' uso delle chiese dell' Impero Francese, e di quello grande di Fleury. Dovrà pur anche dar loro la spiegazione del vangelo del giorno, e del soggetto delle feste, a misura che ricaderanno.

Presenterà inoltre successivamente alla considerazione loro gli articoli i più istruttivi della Bibbia di Royaumont.

ART. 83.

Vi sarà nell' interno di ogni liceo una cappella per la messa, e per gli altri esercizii religiosi.

Quando non fosse ancora disposta, o non si trovasse sufficiente potranno gli alunni esser condotti, a questo effetto, nella chiesa più vicina.

In fine della messa si reciterà alternativamente, dal celebrante e dagli alunni, il salmo *Exaudiat* col *Gloria Patri*, co' versetti, e coll' orazione pel Re.

ART.

ART. 84.

Oltre alle pratiche religiose degli articoli precedenti si faranno ogni anno in ciascun liceo gli esercizii spirituali per otto giorni.

Il presidente del *giury* della provincia ne fisserà l'epoca, sulla proposizione del rettore, che avrà cura di designare il tempo che crederà più opportuno.

Durante gli esercizii spirituali, tanto i convittori, quanto gli alunni che assisteranno alle scuole del convitto saranno dispensati dalle lezioni del dopo pranzo solamente.

SEZIONE DECIMA.

Dell' insegnamento.

ART. 85.

Il corso degli studii, tanto pe' convittori, quanto per gli esterni che assisteranno alle scuole del convitto, sarà di otto anni, che saranno distribuiti nel seguente modo:

Si studierà nel primo anno
la Grammatica inferiore,
Nel 2. la Grammatica media,
Nel 3. la Grammatica superiore,
Nel 4. l' Umanità,
Nel 5. la Rettorica,
Nel 6. la Filosofia, e la Matematica sintetica,
Negli 7., e 8. la Matematica analitica, e la Fisica.

ART.

ART. 86.

Ciascun anno sarà diviso in due semestri, de' quali il primo, cominciando dal giorno 5. Novembre, finirà al mercoledì della settimana santa inclusivamente; il secondo, principiando dal lunedì dopo la domenica in *albis*, finirà al giorno ultimo di Settembre inclusivamente.

ART. 87.

Sino a che non saranno pubblicati i trattati elementari, e le collezioni economiche degli autori classici per ciascuna delle istruzioni fissate nell' art. 85. saranno provvisoriamente adoperati i seguenti libri:

GRAMMATICA INFERIORE.

PRIMO SEMESTRE.

Ore matutine.	*Ore pomeridiane.*
Lettere scelte di Cicerone.	Fedro.
Grammatica di Portoreale-Compendio.	Grammatica di Portoreale-Compendio.
Catechismo all' uso delle chiese dell' Impero francese ristampato in Napoli.	Elementi di mitologia.

PRI-

Primo Semestre.

Ore mattutine.	*Ore pomeridiane.*
Cornelio Nipote.	Fedro.
Grammatica di Portoreale-Compendio.	Grammatica di Portoreale-Compendio.
Catechismo come pel semestre prec.	Elementi di cronologia.

GRAMMATICA MEDIA.

Primo Semestre.

Commentarii di G. Cesare.	Egloghe di Virgilio.
Grammatica di Portoreale-sintassi.	Grammatica di Portor. pret. e supini.
Geografia antica di D'Anville: pezzi più proprii per questa scuola.	Geografia moderna di Galanti-pezzi più adattati per questa scuola.
Ricapitolazione del Catechismo all'uso delle chiese di Francia.	

Secondo Semestre.

Dialoghi *de amicitia* e *de senectute* di Cicerone.	Catullo, Tibullo, e Properzio - purgati.
Grammatica di Portoreale-sintassi.	Grammat. di Portor. pret. e supini.

Ore matutine.	*Ore pomeridiane.*
Continuazione della geografia antica di D'Anville, e della ricapitulazione del Catechismo.	Continuazione della geografia moderna di Galanti.

GRAMMATICA SUPERIORE.

Primo Semestre.

Dialogo *de legibus* - primo libro *de officiis* di Cicerone.	Ovidio-metamorfosi scelte.
Portoreale - quantità e versificazione.	Grammatica greca di Portoreale-Compendio.
Storia greca di Goldsmith.	Storia greca di Goldsmith.

Secondo semestre.

Gli altri libri *de officiis*.	Pezzi scelti di Terenzio.
Portoreale tom.2.	Grammatica greca di Porto reale.
Storia romana di Goldsmith.	Storia romana di Goldsmith.

Ore matutine.	*Ore pomeridiane.*

UMANITA'.

Primo Semestre.

Ore matutine	Ore pomeridiane
Narrazioni scelte di Sallustio e Livio.	Pezzi scelti di Plauto, e delle Georgiche di Virgilio.
Lezioni di belle lettere di Blair, o Quintiliano.	Eneidi di Virgilio.
Silloge greca.	Nieupoort-Riti Romani.

Secondo Semestre.

Ore matutine	Ore pomeridiane
Narrazioni scelte, come sopra.	Continuazione delle Eneidi.
Lezioni di belle lettere di Blair o Quintiliano.	Orazio-Odi.
Silloge greca.	Nieupoort-Riti Romani.

RETTORICA.

Primo Semestre.

Ore matutine	Ore pomeridiane
Orazioni scelte di Cicerone.	Orazio-Satire.
Lezioni di belle lettere di Blair o di Quintiliano.	Lamberto Bos-antichità greche.
Silloge greca.	

Ore matutine.	*Ore pomeridiane.*
Secondo Semestre.	
Concioni scelte di Sallustio, Livio, e Tacito, colle narrazioni scelte di quest' ultimo.	Orazio-lettere, ed arte poetica.
Lezioni di belle lettere di Blair, o di Quintiliano.	Omero.

Dizionarii.

Latini-di Torino pe' principianti.
di Facciolati pe' provetti.
Greci-di Schrevelio pe' primi.
di Scapula pe' secondi.
Francesi-di Alberti.

Art. 88.

Le istituzioni per le scuole di filosofia, di matematica e di fisica potranno provisoriamente essere scelte dai professori, tra quelle che sono attualmente adoperate ne' collegii regali, in esclusione di trattati manuscritti, ed accordando, per quanto sarà possibile, la preferenza alle opere del P. Soave, e del Signor Genovese.

Art. 89.

Il rettore ed i professori useranno la più' scrupolosa diligenza perchè non sieno messi nelle mani degli alunni de'libri che potranno offendere il loro costume,

Art. 90.

Non potranno i giovinetti passare dalle lezioni delle lingue a quelle delle lettere, e da queste a quelle delle scienze, che previo un rigoroso esame fatto in presenza delle sezioni rispettive del *giury*.

Art. 91.

Le disposizioni degli art. prec. relative ai corsi degli studii non potranno in modo alcuno esser alterate dalla volontà de'giovanetti, o de'parenti loro.

Art. 92.

Le lezioni di lingua greca saranno date estraordinariamente sino a che i professori delle scuole di lingue e belle lettere non saranno istruiti a sufficienza in questa lingua per insegnarla convenevolmente. Quando potrà aver luogo questa circostanza, saranno insegnati i rudimenti dalla lingua medesima nelle scuole di grammatica inferiore e media, e comincerà lo studio della lingua, propriamente detto, dalla scuola di grammatica superiore.

Art. 93.

I maestri di lingua francese, oltre ad insegnare ai loro allievi i rudimenti di questa lingua, li eserciteranno nella spiegazione de' pezzi più rimarchevoli del Telemaco, del piccolo quaresimale di Massillon, de' discorsi sulla storia universale di Bossuet, e delle opere di Boileau, di Racine e di Moliere.

La scelta di questi pezzi, per alcuni degli autori qui indicati, dovrà esser fatta scrupolosamente dal maestro, di concerto col rettore, perchè non ne soffrino i costumi degli allievi.

Art. 94.

La lingua italiana sarà insegnata contemporaneamente alla latina dai professori medesimi.

SEZIONE UNDECIMA.

Degli esami.

Art. 95.

Gli esami saranno di due specie. I primi saranno fatti sulle composizioni periodiche: i secondi colla presenza degli alunni, e serviranno a classificarli convenevolmente, ed a conoscere il loro profitto successivo.

De-

Degli esami delle composizioni.

Art. 96.

Le composizioni periodiche si eseguiranno, tanto dai convittori, quanto dagli alunni esterni, ne'mesi di Novembre, Gennajo, Marzo, Maggio e Luglio costantemente, dal giorno 20 all'ultimo di ciascuno de'sudetti mesi.

Art. 97.

Non sarà ammesso alcun pretesto per l'inadempimento della disposizione dell'artic. precedente.

I rettori, vicerettori, o professori che non ne proccureranno l'esecuzione, o mancheranno ad alcuna delle formalità stabilite per questo oggetto negli artic. seguenti, saranno considerati come dimessi dalle loro cariche.

Art. 98.

La scelta de' temi delle nominate composizioni dovrà esser fatta dal professore rispettivo, di accordo col rettore. Si avrà cura particolarmente che sieno adattati alla capacità de' giovanetti, e che sieno sempre differenti gli uni dagli altri, nella durata del corso.

Art. 99.

Le composizioni saranno eseguite dagli alunni classe per classe nelle scuole medesime, tolto ogni sospetto di comunicazione esterna, in presenza del rettore, del vicerettore, e del professore rispettivo, che dopo di averle esaminate vi noteranno il loro giudizio, relativamente al posto di onore ed all'*accessit*, le cifreranno colla data del giorno nel quale saranno state fatte, e le invieranno al Direttor generale della pubblica istruzione, tra i quindici giorni che seguiranno il mese assegnato alle composizioni.

Il presidente del *giury* della provincia vigilerà a questo invio.

Art. 100.

Nel caso che il rettore non potrà mettersi di accordo con qualcheduno de'professori sulla scelta de'temi, questa sarà fatta dal presidente del *giury*, ed in sua assenza dal vice-presidente, o da quello de'pro-presidenti, che il presidente avrà delegato a questo oggetto.

Art. 101.

Il numero delle composizioni da coronarsi co'posti di onore sarà fissato a tre per la scuola di umanità, delle quali una dovrà essere in prosa, una in poesia, e la terza in lingua greca; a quattro per la scuola di rettorica, delle quali una in prosa, ed una in poesia lati-

latina, una in italiano alternativamente in prosa ed in verso, ed una in greco; ed a due per ciascuna delle altre classi.

ART. 102.

Oltre al numero fissato nell' art. preced. per le composizioni da coronarsi sarà accordato l'*accessit* ad un numero uguale in ciascuna classe.

ART. 103.

Le composizioni consisteranno, relativamente alla scuola di grammatica inferiore, in una versione dal latino in italiano di qualche pezzo dell'autore meno facile tra quelli adoperati nella scuola; relativamente alla grammatica media, in una versione, come per la scuola precedente, ed in un'altra da italiano in latino di qualche elegante originale;
per la grammatica superiore in traduzioni eleganti di due diversi pezzi dettati dal professore in italiano;
per l' umanità e per la rettorica in prose originali italiane, latine e greche, su qualche argomento scelto dal professore, ed in poesie latine ed italiane per que' giovanetti che saranno più disposti a questo genere di composizioni;
relativamente alla filosofia, alla matematica ed alla fisica nella soluzione di qualche quistione filosofica, nello scioglimento di qualche problema, o nella dimostrazio-

ne di qualche tema geometrico, nella esposizione di qualche teoria o principio fisico.

Art. 104.

Saranno scritte le composizioni in buon carattere dall' autore, o d'altro giovanetto che particolarmente si distingua in questa pratica, con un margine spazioso, nel quale dovranno esser notate dal professore le correzioni, o i miglioramenti corrispondenti, e dal rettore dovrà esser certificato nella parte inferiore, che la composizione appartenga totalmente all'allievo autore.

Saranno altresì indicati dal rettore in fronte a ciascuna composizione il nome e cognome dell'autore, l'epoca della sua ammissione al liceo, se sia a mezza o intera piazza gratuita, ovvero a pagamento, i suoi talenti, l'applicazione, se è stato premiato altre volte per le sue composizioni ed il numero delle volte, il numero de' concorrenti nella sua classe, la sua età, la patria, i costumi, ed il profitto nelle lezioni dei maestri esterni, laddove ve ne sieno.

Tutte queste notizie saranno scritte sulla composizione dal rettore dopo che gli sarà stata consegnata, perchè non sieno note all'alunno, e dovranno in seguito essere inserite nel gran registro de' giovanetti premiati da conservarsi presso la direzion generale della pubblica istruzione.

Art. 105.

Se il giovanetto la di cui composizione sarà stata coronata, o avrà meritato l'*accessit*, non abbia buon carattere, e la composizione dovrà essere trascritta d'altri, si procurerà, per quanto sarà possibile, che lo stesso alunno non ne trascriva più di una, tanto per conoscersi il carattere di molti, quanto perchè non sieno troppo distolti dai loro studii.

Art. 106.

Il giudizio che il professore darà delle composizioni consisterà in una delle seguenti caratteristiche: *ottima*, *buona*, *mediocre*, *cattiva*.

Saranno coronate le composizioni, che otterranno la prima caratteristica, e sarà dato l'*accessit* a quelle, che avranno la caratteristica *buona*.

Art. 107.

Queste composizioni non impediranno in alcun caso le altre nominate nell'articolo 23. per gli allievi di ogni classe. Queste ultime composizioni saranno esaminate e corrette dal proprio professore, che avrà cura di partecipare al rettore tutto ciò che potrà rilevarne, relativamente ai progressi de' suoi alunni, perchè questi possa darne conoscenza al presidente del *giury*.

A r t. 108.

Le composizioni coronate o che avranno meritato l'*accessit* saranno rimesse al *giury* di revisione dal Direttor generale, tranne quelle delle classi di grammatica media, che conserverà presso di se.

Il presidente di questo *giury* le trasmetterà alle sezioni corrispondenti perchè sieno esaminate, ed in seguito le restituerà al Direttor generale per essere riprodotte nella solenne adunanza delle tre sezioni del *giury* medesimo, che avrà luogo prima dell' esame del mese di Settembre. Il giudizio delle sezioni sarà dato colle stesse caratteristiche dell'art. 106., e nell'adunanza qui nominata sarà esibito un processo verbale generale di tutte le composizioni dell'anno, classificate coi giudizii corrispondenti.

Degli esami annuali.

A r t. 109.

Perchè gli alunni sieno più convenevolmente classificati, sieno meglio riconosciuti i progressi loro, e si decida con maggior sicurezza del loro merito nella distribuzione de'premii, essi subiranno nel corso dell' anno tre esami, uno al principio, uno alla metà, ed il terzo alla fine dell' anno scolastico.

Que-

Questi esami avranno luogo, il primo dal giorno 5 al 10 di Novembre, il secondo dalla domenica delle palme a quella *in albis*, ed il terzo dal 12 al 24 di Settembre. Essi saranno fatti verbalmente ed in iscritto, combinando insieme questi due metodi, per riconoscersi più adequatamente il profitto, ed i talenti degli allievi.

ART. 110.

Sei giorni prima di ciascuno de' due esami di Pasqua e di Settembre ogni professore sarà immancabilmente tenuto a far pervenire al presidente del *giury* della provincia, per mezzo del rettore, un quadro, nel quale saranno indicati i nomi e cognomi, la patria, l'età, i talenti ed il profitto di tutti gli allievi della sua classe, colle notizie corrispondenti. Il rettore vi aggiugnerà le note particolari, relativamente ai costumi, alla condotta, ed alla diligenza degli alunni, indicherà l'epoca, dalla quale ciascuno avrà cominciato a frequentare le scuole, o sarà stato ammesso al convitto, i posti di onore o gli *accessit* che avrà riportati, il giudizio che avrà meritato dal *giury* negli esami precedenti, ed in fine i soggetti, o i libri su i quali potrà cadere l'esame.

In quest' ultima indicazione avrà cura il rettore di non tener conto di ciò che sarà stato insegnato nelle scuole, durante i due mesi che precederanno l'esame.

ART.

Art. 111.

Sarà uno degli elementi indispensabili del giudizio quello del costume, in modo che non potrà esser accordato il premio della mezza o intera piazza gratuita agli alunni, ne'quali, concorrendo tutti gli altri requisiti, manchi questo solamente.

Il carattere d'inquieto sarà anche un motivo di esclusione.

Art. 112.

Sarà fatto processo verbale dell' esame di ciascuna classe dal più giovane tra gli esaminatori, il quale, quantunque presente, potrà farsi supplire in questa funzione dal segretario del presidente, quando il presidente medesimo lo permetterà. Questo processo verbale sarà firmato dal rettore, dal professore della classe esaminate, e dai membri presenti del *giury*.

Art. 113.

Negli esami di Novembre, che saranno destinati alla classificazione degli allievi, il *giury*, avvalendosi dello stato del precedente esame di Settembre, compilerà il quadro di classificazione di tutti gli allievi, relativamente a ciascuna scuola, notando il nome e cognome, la patria, l' età, sommariamente il numero, e la qualità de' giudizii riportati negli esami verbali ed in iscrit-

to

to dal *giury* medesimo, la classe alla quale apparterrà, e quella alla quale sarà destinato.

Supplirà con un esame più rigoroso a queste indicazioni per gli alunni novellamente ammessi.

Art. 114.

Prima di chiudersi ciascuno de' tre indicati esami sarà fatto un processo verbale generale, nel quale dovranno essere riepilogati tutti gli esami particolari.

Quello dell'esame di Settembre dovrà portare inoltre la designazione di tutti gli alunni, a quali dovranno essere accordate le piazze e mezze piazze gratuite di onore, oppure i premii doppii o semplici.

Questo processo verbale generale dovrà esser firmato in ciascuno de' tre esami dall'intero *giury* della provincia, dal rettore e da tutti i professori, per essere quindi rimesso dal presidente del *giury* medesimo al Direttor generale della pubblica istruzione, unitamente a tutti gli altri processi verbali particolari.

Art. 115.

In fine di ognuno de' tre esami sudetti il presidente del *giury* della provincia invierà al Direttor generale il risultato delle sue osservazioni particolari, e di quelle del *giury*, sugli abusi da correggere, e su i miglioramenti da applicare a ciascuno degli stabilimenti di pubblica istruzione dipendenti dalla sua vigilanza.

Art.

ART. 116.

Per evitare ogni sospetto di parzialità, se si presenterà all' esame un alunno che sia stretto parente di alcuno degli esaminatori, sarà questo rimpiazzato dal supplente della corrispondente sezione.

ART. 117.

Sarà conservata durante gli esami la più grande decenza nel contegno e nell'abito, tanto dagli allievi, quanto dai professori, dai rettori e vicerettori, e dagli altri membri del *giury*.

In caso di mancanza il presidente, che farà da capo a questa funzione, avrà la facoltà di chiamare ciascuno a' suoi doveri.

SEZIONE DUODECIMA.

De' premii in generale.

ART. 118.

I premii saranno di due specie: alcuni saranno dati nel decorso, e gli altri alla fine dell'anno scolastico.

ART.

ART. 119.

I primi consisteranno ne' posti di onore presso al santuario, durante la celebrazione della messa solenne nella chiesa principale.

Questi posti di onore saranno accordati due volte in ogni mese, e ne' giorni ne' quali sarà maggiormente frequentata detta chiesa, ad una deputazione composta dagli allievi, le di cui ultime composizioni periodiche avranno meritato il premio, o l' *accessit*.

ART. 120.

I secondi saranno le mezze o intere piazze gratuite, di onore ed i premii doppii o semplici.

De' premii a darsi nel decorso dell' anno scolastico.

ART. 121.

Le deputazioni nominate nell' artic. 119. saranno composte da dodici allievi per gli stabilimenti, ne'quali il numero tanto de' convittori, quanto degli alunni esterni sarà di sessanta o più; di nove per quelli nei quali questo numero è da quaranta a sessanta; e di sei per tutti gli altri stabilimenti meno numerosi.

ART.

ART. 122.

Gli allievi esterni saranno ammessi al concorso pei posti di onore e gli *accessit* insieme coi convittori: a merito uguale però sarà accordata a questi ultimi la preferenza.

ART. 123.

In Napoli le deputazioni tanto de' licei, quanto de' collegii regali ed altre scuole secondarie si riuniranno nelle chiese del Gesù nuovo, e di S. Sebastiano, ove avranno de' posti di onore alle musiche stabilite, anche ne' giorni i più solenni, ne' quali assisteranno tutti gli allievi della pubblica istruzione.

ART. 124.

In tutte le funzioni solenni che avranno luogo nelle chiese principali le nominate deputazioni sederanno immediatamente dopo le pubbliche autorità, e sarà assegnato un posto meno onorifico agli alunni che avranno meritato il solo *accessit*.

Tutti gli altri alunni non premiati anche interverranno a queste funzioni, occupando però un luogo meno distinto, e fuori dello steccato.

ART.

ART. 125.

Se alcuno degli alunni che comporranno le deputazioni si troverà infermo sarà rimpiazzato nel posto di onore da quello, che nella stessa classe avrà ottenuto il primo *accessit*.

ART. 126.

Dal primo di Giugno sino al 1 di Dicembre l' indicata assistenza alle funzioni sagre e solenni nelle chiese principali non avrà luogo, che una sola volta in ogni mese, tanto per gli alunni de' licei, quanto per quelli de' collegii regali, tranne il caso di qualche solennità o funzione straordinaria. Nelle provincie il rettore si metterà di accordo col presidente del *giury* per fissare, i giorni ne' quali dovrà aver luogo questa cerimonia.

In Napoli saranno stabiliti questi giorni dal Ministro dell' Interno.

ART. 127.

Gli alunni esterni de' licei, che faranno parte delle deputazioni vestiranno, durante i giorni di assistenza alle solenni funzioni, l'uniforme de'convittori. A questo effetto vi saranno in ciascun liceo degli uniformi riserbati.

ART.

Art. 128.

Nelle feste straordinarie, dopo la funzione sagra, gli esterni che avranno ottenuto il posto di onore o di *accessit*, vestiti di uniforme interveranno ad un pranzo, che avrà luogo nel convitto del liceo, ed in fine del quale saranno portati gli *evviva* di riconoscenza a S. M.

De'premii da accordarsi alla fine dell'anno scolastico.

Art. 129.

I premii da accordarsi alla fine dell' anno scolastico consisteranno

1. In piazze e mezze piazze gratuite di onore;
2. In premii doppii o semplici, che saranno dati con distintivi onorifici, come nastri o medaglie, oppure con libri.

Art. 130.

Le piazze gratuite intere di onore saranno accordate nell' esame del mese di Settembre a quelli alunni, che vinceranno gli altri nelle classi delle scienze e delle belle lettere, al tempo stesso.

Le mezze piazze gratuite di onore a quelli che nello stesso concorso si troveranno vincitori nelle belle lettere, o nelle scienze solamente.

Art.

Art. 131.

I premii doppii saranno dati a coloro, che si distingueranno contemporaneamente nelle matematiche pure e miste, e nelle belle lettere, oppure nelle scienze morali, e nelle belle lettere.

I premii semplici saranno accordati a quelli, che si distingueranno in una sola di queste classi.

Art. 132.

Gli alunni, a' quali dovranno esser accordate le piazze e mezze piazze gratuite di onore, ovvero i premii doppii e semplici, saranno nominati, per ciascun liceo, dal *giury* della provincia, in seguito dell' esame solenne verbale ed in iscritto, che avrà luogo alla fine dell'anno scolatico, nel mese di Settembre.

Perchè in siffatto esame possa avere il *giury* una conoscenza più adequata del merito delle composizione periodiche di ciascun allievo, che dovrà giudicare, e rilevare meglio i suoi progressi successivi, sarà trasmessa dal Direttor generale della pubblica istruzione, a ciascun presidente de'*giurys* provinciali, la parte del processo verbale generale del *giury* di revisione, che riguarderà gli allievi della sua provincia.

Art. 133.

Prima del mese di Settembre sarà presentato al Ministro dell'Interno dal Direttor generale un rapporto, nel quale saranno indicati il numero degli allievi di ciascun liceo, i risultati de' processi verbali degli esami fatti al principio, ed alla metà dell'anno scolastico, e del processo verbale generale del *giury* di revisione.

Su questo rapporto sarà fissato in ogni anno dal nominato Ministro, con una decisione particolare, il numero delle piazze, e mezze piazze gratuite di onore, e quello de'premii doppii, e semplici da accordarsi in ciascun liceo.

Art. 134.

Oltre ai premii che saranno assegnati a ciascun liceo dal Ministro dell' Interno, i *giury* provinciali potranno anche accordare qualche premio semplice, se lo richiederà il numero degli alunni che si saranno distinti in alcuna classe. Essi però dovranno far uso discretamente di questa facoltà, e tutte le volte che l' avranno usata, saranno tenuti i presidenti a farne rapporto ragionato al Direttor generale, perchè sia messo a conoscenza del Ministro dell' Interno.

Art. 135.

Saranno anche accordati dai *giury* provinciali, negli esami del mese di Settembre de' premii semplici per le

le composizioni periodiche delle scuole di grammatica inferiore, e di grammatica media, le quali, come si è stabilito negli art. precedenti, non dovranno esser giudicate dal *giury* di revisione.

Art. 136.

Il *maximum* di piazze gratuite di onore da accordarsi ogni anno in un liceo, relativamente al numero degli allievi, ed al merito delle composizioni periodiche, sarà di una intera e due mezze, oltre però alle mezze piazze gratuite, che potranno essere concedute straordinariamente, ed in particolare per incoraggiare lo studio della lingua greca.

Art. 137.

Concorreranno alle piazze e mezze piazze gratuite di onore tanto i convittori a pagamento, e gli alunni esterni, quanto quelli che si troveranno già a godere una piazza o mezza piazza gratuita semplice.

Art. 138.

La proclamazione degli alunni che avranno meritate le piazze e mezze piazze gratuite di onore, e la distribuzione de' premii doppii o semplici sarà fatta dal presidente del *giury* degli esami, per ciascuna provincia, in una solenne adunanza, e coll'intervento di

tutte le autorità residenti nel comune, invitate dal rettore particolarmente.

Il nominato presidente, prima di distribuire i premii, pronunzierà il giudizio del *giury*, che avrà dovuto esser segreto sino a quel momento.

ART. 139.

La natura ed il valore de' premii da distribuirsi sarà precedentemente determinato dal rettore, di accordo col presidente del *giury*, e sarà inserita nel budjet di ciascun liceo la somma, che dovrà esser destinata a quest' uso.

ART. 140.

In Napoli, nel principio, nel mezzo e nella fine dell' anno scolastico sarà fatta una solenne accademia letteraria e musicale, alla quale assisteranno il Ministro dell' Interno, il Direttore generale della pubblica istruzione, ed i *giurys* di revisione, di esame e di contabilità.

I posti e l' ordine delle precedenze in questa cerimonia saranno distribuiti nel seguente modo:

Sederà a dritta del Ministro il Direttor generale della pubblica istruzione, ed alla sinistra il presidente del *giury* di revisione;

In seguito a dritta il presidente del *giury* degli esami, ed a sinistra quello del *giury* di contabilità;

Seguiranno a dritta ed a sinistra i membri dei *giurys*. In-

Interverranno a questa funzione i rettori, professori ed allievi de' licei, de' collegii e degli altri stabilimenti di pubblica istruzione.

Nell'accademia, che avrà luogo alla chiusura dell'anno scolastico il nominato Ministro proclamerà gli alunni, che avranno meritate le piazze e mezze piazze gratuite di onore, e distribuerà i premii doppii e semplici.

Art. 141.

Nelle tre accademie dell'art. prec. saranno recitate dagli alunni i più distinti, secondo il rango rispettivo de' diversi stabilimenti, delle composizioni in italiano, in latino, in francese, in greco, ed in chinese, tanto in versi quanto in prosa.

Art. 142.

Alla intera piazza gratuita di onore sarà annessa l'esenzione dalla coscrizione militare: sarà considerata come sospesa soltanto la coscrizione medesima per gli alunni, che avranno ottenuta una mezza piazza gratuita di onore.

Si richiederà però un decreto speciale di S. M. perchè sia valevole l'esenzione della coscrizione militare pe' primi, o la sospensione pe' secondi.

Art. 143.

Gli alunni che avranno vinta una mezza piazza gratuita di onore, e pe' quali sarà stata sospesa la coscrizione decaderanno da questo beneficio, quando non saranno risultati vincitori anche nell' anno seguente.

Quelli però che risulteranno vincitori due volte, per due anni consecutivi, in due diverse classi, o tre volte nella classe medesima, goderanno l'esenzione dalla coscrizione, come quelli che avranno guadagnata una piazza gratuita di onore.

Art. 144.

Gli alunni che avranno vinta una piazza o mezza piazza gratuita resteranno nel liceo, per grazia particolare, anche oltre l' età di diciotto anni, a disposizione di S. M. per essere destinati alle scuole di un ordine superiore, necessarie alla milizia, alla politica, o anche alla propagazione della pubblica istruzione.

Art. 145.

Se una piazza o mezza piazza gratuita di onore sarà vinta da un alunno che si troverà godendo una piazza o mezza piazza gratuita semplice, il valore di questa piazza, o mezza piazza gratuita vacante cederà compensativamente in beneficio del liceo.

Art. 146.

Se un alunno esterno all' età di quattordici anni compiti avrà vinta una piazza o mezza piazza gratuita di onore, potrà esser dispensato dal requisito di età, fissato per l'ammmissione coll'art. 50, dietro di un rapporto fatto, su i suoi talenti e costumi, al Ministro dell' Interno dal presidente del *giury* per mezzo del Direttor generale della pubblica istruzione.

Art. 147.

Gli alunni premiati delle piazze e mezze piazze gratuite di onore, qualora commetteranno delle mancanze gravi contro i buoni costumi, o contro la disciplina, sul rapporto del rettore al presidente del *giury*, potranno essere provvisoriamente messi fuori del convitto.

I motivi di questa espulsione saranno comuni anche agli alunni a piazza o mezza piazza gratuita semplice.

Si richiederà sempre un decreto di S. M., provocato dal Ministro dell'Interno, sul rapporto ragionato del Direttor generale, perchè essi s' intendano decaduti da detta piazza, o mezza piazza di onore, e da'privilegii che vi sono annessi.

Art. 148.

Potranno essere espulsi dal convitto gli alunni a piazza e mezza piazza gratuita semplice o di onore, per abituato mal costume, o indisciplinatezza, per mancanze gravi contro i superiori, per atti di tumulto, per inquietitudine, per riconosciuta insufficienza di talenti, per una costante inapplicazione, o in fine per non uniformarsi ai regolamenti.

SEZIONE DECIMATERZA.

Della nomina delle piazze e mezze piazze.

Art. 149.

Il numero delle piazze gratuite assegnate a tutti i licei, ed ai collegii regali, che non saranno convertiti in licei, non sarà maggiore di settecentocinquanta.

Una parte considerevole delle suddette piazze sarà divisa in mezze piazze. Tanto le une, quanto le altre saranno concesse da S. M.

Art. 150.

Le piazze gratuite intere non meno che le mezze piazze saranno di due specie. Saranno distinte col nome di piazze, e mezze piazze gratuite di onore quelle, che saranno accordate ogni anno al merito personale de-

degli alunni sì de' licei, che de' collegii regali, e degli altri stabilimenti di pubblica istruzione. Saranno chiamate piazze e mezze piazze gratuite semplicemento quelle che concederà S. M., in contemplazione di servizii interessanti resi allo stato dagl' impiegati civili, e militari.

ART. 151.

Sarà tra le attribuzioni del *giury* di contabilità, appena che questo *giury* sarà stabilito, quella di fissare le providenze particolari, onde le finanze de'licei, dei collegii, e degli altri stabilimenti di pubblica istruzione sieno proporzionate al numero delle piazze e mezze piazze gratuite semplici e di onore, che dovranno sostenere, ed a quello degl' impiegati.

SEZIONE DECIMAQUARTA.

Degli alunni esterni.

ART. 152.

Le disposizioni dell' art. 50. saranno applicabili anche agli allievi esterni, che vorranno seguire i corsi delle lezioni nominate nell' art. 1. del presente regolamento.

Oltre a ciò, per essere ammessi, saranno tenuti a farsi presentare al rettore del liceo dai loro genitori, o da quelli che ne terranno le veci.

ART.

ART. 153.

Essi riceveranno dal rettore una carta di entrata, senza la quale non potranno introdursi alle scuole, avranno in queste de' posti separati da quelli de' convittori, saranno tenuti a vestire decentemente, e non potranno per qualunque causa assistere allo studio, ed alle ricreazioni loro, o avere con essi la menoma comunicazione.

ART. 154.

Saranno soggetti all' ispezione speciale del vicerettore, e de' rispettivi professori.

Il rettore potrà escludere dalle scuole quelli, che il vicerettore o i professori assicureranno di tener cattiva condotta, ovvero che per quattro lezioni consecutive non abbiano assistito, senza legittima causa.

ART. 155.

Gli alunni esterni, che assisteranno alle scuole del convitto, per ciascuna delle lezioni che udiranno, daranno la retribuzione anticipata di carlini due al mese, per le scuole di grammatica inferiore e media; di carlini tre, per quella di grammatica superiore, e di carlini quattro, per le quattro scuole superiori.

Sul prodotto di queste retribuzioni saranno date delle gratificazioni a que' professori, i di cui allievi si saranno maggiormente distinti nell' esame annuo, ed a tut-

tutti in generale a proporzione del numero di alunni esterni che avranno.

Art. 156.

Saranno esenti dalla retribuzione dell' art. precedente gli alunni esterni, che avranno vinti i premii doppii, e quelli che, avendo guadagnata una piazza o mezza piazza gratuita, per circostanze particolari non potranno goderne.

Il presidente del *giury* della provincia potrà anche, sulla proposizione del rettore del liceo, e dietro gli schiarimenti che avrà raccolti egli stesso, esentare dalla retribuzione medesima quelli alunni, che non potranno comodamente pagarla.

Art. 157

Gli alunni esterni qui nominati saranno soggetti agli stessi esami, ed ammessi al godimento de' medesimi premii che i convittori.

Essi finite le scuole saranno tenuti egualmente ad assistere ogni giorno alla messa, purchè su qualche considerazione particolare relativamente al clima, o alla stagione non sarà provocata dal presidente del *giury*, per mezzo del Direttor generale della pubblica istruzione, qualche moderazione a quest' obbligo, dal Ministro dell' Interno.

SEZIONE DECIMAQUINTA.

Della nomina degl' impiegati.

ART. 158.

Il rettore, il viceretttore, l'economo, ed i professori de' licei indicati negli artic. 1 e 2, saranno nominati da S. M.

I maestri esterni saranno scelti dal Ministro dell' Interno, ed i prefetti dal Direttor generale della pubblica istruzione sulla dimanda del rettore, e coll' avviso del *giury* della provincia.

ART. 159.

Sino a che gl' impiegati degli stabilimenti di pubblica istruzione non potranno esser provveduti dalla scuola normale de' professori, i presidenti de' *giury* saranno incaricati di usare le più diligenti ricerche per conoscere i soggetti capaci di supplire le vacanze, che potranno aver luogo. Essi ne conserveranno de' notamenti per proporli al Direttor generale quando lo richiederà il bisogno. A questo effetto metteranno la più grande cura nell' assicurarsi precedentemente delle loro qualità, o dell' abilità loro, se saranno professori, per mezzo di un rigoroso esame de' scritti che esibiranno, fatto dalle sezioni rispettive del *giury* di revisione.

ART. 160.

Se in alcuno de' licei mancherà il rettore per morte, per destituzione, per licenza ottenuta dal Ministro dell' Interno di allontanarsene, o per qualunque altra causa, ne prenderà le funzioni temporaneamente, sino a che non sarà rimpiazzato, il presidente del *giury* della provincia, ovvero, quando ne sia impedito, il vice presidente o uno de' propresidenti.

Il presidente, il vicepresidente, o il propresidente del *giury* goderà, in questa circostanza, di tutti i vantaggi annessi alla carica di rettore.

ART. 161.

Tutti gl' impiegati presteranno innanzi al presidente del *giury* il giuramento di adempiere con esattezza ai doveri della loro carica. Il rettore, il vicerettore ed i professori aggiugneranno a questo giuramento l' altro d' imprimere nel cuore degli alunni la religione cattolica, la fedeltà al Sovrano, e l' amore alla patria.

I professori nominati nell' art. 2. di questo regolamento giureranno altresì di essere imparziali, giusti e rigorosi negli esami degli aspiranti a' gradi delle facoltà.

ART. 162.

I professori dell' art. 2. saranno, per quanto sarà possibile, nominati tra quelli di merito più distinto designa-

signati nell' artic. 1. di questo regolamento, e saranno considerati, secondo il merito ed i servizii prestati, nelle vacanze delle cattedre della Università degli studii di Napoli.

ART. 163.

Conformemente a ciò ch'è fissato pe' professori nell' art. 31, i rettori, i vicerettori, gli economi ed i prefetti non potranno esercitare altro impiego fuori del liceo:

Saranno eccettuati da questa disposizione soltanto i rettori de' due licei di Napoli, nel caso che trovinsi essere professori della R. Università degli studii.

SEZIONE DECIMASESTA.

De' soldi.

ART. 164.

I soldi degl' impiegati ne' licei saranno fissati nel seguente modo:

Oltre il vitto e l'alloggio avranno per ogni mese

	duc.	lire.	cent.
Il rettore in Napoli	30	132	
nelle provincie	20	88	
Il vicerettore in Napoli	20	88	
nelle provincie	15	66	

L' e-

	duc.	lire.	cent.
L'economo in Napoli	20	88	
nelle provincie	15	66	
Il professore di Filosofia	18	79	20
di Matematica e Fisica	18	79	20
di Rettorica	18	79	20
di Umanità	15	66	
di Grammatica superiore	14	61	60
media	14	61	60
inferiore	14	61	60
Il prefetto d'ordine in Napoli, e nelle provincie	10	40	40
I prefetti di camerata in Napoli	8	35	20
nelle provincie	7	30	80
I maestri esterni, senza vitto ed alloggio	10	40	40
I professori nominati nell'art. 2. del presente regolamento, egualmente senza vitto ed alloggio	25	110	

ART. 165.

Il vitto del rettore, vicerettore, economo, professori, e prefetti sarà uniforme a quello fissato per i convittori.

ART. 166.

I soldi fissati nell' art. 164 pe' professori nominati

nati nell'art. 2 del presente regolamento saranno pagati per due terze parti dai fondi del liceo, e per una terza parte sul risultato de'diritti di certificati, ed esami pe' gradi delle facoltà.

Art. 167.

Le abitazioni saranno fissate nel seguente modo:

Il rettore avrà tre delle migliori stanze, una delle quali sarà destinata alle sessioni, tanto della commissione amministrativa, quanto del consiglio di amministrazione.

Avrà due stanze il vicerettore,
due l'economo,
due ciascuno de' professori.

Art. 168.

Se il locale non sarà sufficiente all'alloggio di tutti i professori, quelli che saranno obbligati a tenere altra abitazione, oltre al soldo fissato nell'art. 164. riceveranno, per indennità di vitto e di alloggio, lire 26,40 (duc. 6.) per ogni mese.

SEZIONE DECIMASETTIMA.

Della Giubilazione.

Art. 169.

Gl' impiegati ne' licei dopo un servizio di anni venti, senza interruzione, potranno esser giubilati con una pensione, che sarà determinata, secondo la natura delle loro funzioni, dal Ministro dell'Interno, sul rapporto del Direttor generale della pubblica istruzione.

Art. 170.

Non potrà esser accordata la giubilazione con pensione ai professori prima dell' età di cinquant' anni compiti.

Art. 171.

Ogni anno di esercizio oltre i venti sarà calcolato ai giubilati, e farà aumentare la pensione loro di un ventesimo.

Art. 172.

Le pensioni di giubilazione non potranno cumularsi co' soldi annessi ad una funzione qualunque nei licei, o negli altri stabilimenti di pubblica istruzione.

ART. 173.

Sarà stabilita in Napoli una casa, ove potranno i giubilati essere ammessi a convivere, con una moderata ritensione sulla pensione loro.

Gl' impiegati, che durante l' esercizio delle loro funzioni saranno per qualche grave infermità messi nell'impossibilità di continuarle, potranno essere ammessi in questa casa, oppure ottenere una pensione equivalente al vantaggio, che conseguirebbero per mezzo di tale ammissione.

TI-

TITOLO II.

De' Collegii regali.

ART. 174.

Le disposizioni sin quì enunciate, tranne quelle contenute negli articoli 1 e 2, saranno applicabili anche ai collegii regali.

ART. 175.

Ciascun collegio avrà i seguenti professori:
Uno di Grammatica inferiore,
Uno di Grammatica superiore,
Uno di Umanità e Rettorica,
Uno di Filosofia, Matematica, e Fisica.
I professori, che si troveranno nominati da S. M. ne'collegii, oltre al numero fissato nel presente articolo, saranno conservati sino a che non potranno essere occupati altrimente.

ART. 176.

Il corso degli studii durerà, come ne' licei, otto anni.

Tanto i convittori quanto gli alunni esterni seguiranno le lezioni di Grammatica inferiore per un anno,
di Grammatica superiore per due anni,
di Umanità, e Rettorica per due anni,
di Filosofia, Matematica e Fisica per tre anni.

ART. 177.

I maestri esterni vi saranno provveduti a misura che potranno aversi de' soggetti abili nelle provincie medesime, ove sono stabiliti i collegii.

ART. 178.

Gli allievi più distinti de' collegj regali, oltre alle piazze e mezze piazze gratuite assegnate loro ne' collegii medesimi, potranno anche esser chiamati a concorrere co' convittori ed alunni esterni de' licei.

ART. 179.

L'uniforme de' convittori de' collegii regali sarà simile a quello stabilito pe' licei, ad eccezione del bottone, che porterà la legenda C. R.

TI-

TITOLO III.

Delle Scuole secondarie.

ART. 180.

Le scuole secondarie che saranno stabilite oltre ai collegii regali, potranno anche avere de' convitti.

ART. 181.

Saranno applicabili alle scuole secondarie con convitto i regolamenti pe' Collegii regali, relativi all' insegnamento, ed alla disciplina, qualora però abbiano queste scuole i quattro professori indicati nell' art. 13. del Decreto de' 29. Novembre 1811.

ART. 182.

Le scuole secondarie senza convitto saranno regolate, rispetto al metodo d' insegnamento, ed alla disciplina, conformemente a quanto è stato stabilito negli articoli precedenti, relativamente agli alunni esterni de' licei, e de' collegii.

Gli alunni dipenderanno dall' autorità, e saranno sottoposti alla vigilanza de' professori rispettivi, e del capo dello stabilimento.

ART. 183.

Saranno in seguito compilati de' regolamenti relativi alla nomina de' professori, e degli altri impiegati di queste scuole.

ART. 184.

Gli alunni delle scuole secondarie saranno chiamati, come quelli de' licei e de' collegii, alle sagre e solenni funzioni, per deputazioni, a titolo di ricompensa per quelli che le comporranno.

Queste deputazioni saranno però, per le scuole secondarie, meno numerose di una metà, relativamente a quelle de' licei e de' collegii, a numero eguale di alunni.

ART. 155.

Gli alunni più distinti delle scuole secondarie potranno concorrere alle mezze ed intere piazze gratuite de' collegii co' vantaggi medesimi accordati agli alunni più distinti de' collegii, che concorreranno alle piazze gratuite de' licei.

FINE.

Oggetti de' quali dovranno esser provveduti i convittori nell' esser ammessi ai licei, ed ai collegii regali.

Tanto gli alunni a piazza o mezza piazza gratuita, quanto quelli a pagamento dovranno avere un letto compito.

Un mobile per conservare gli abiti di una forma stabilita, e che sarà indicata dal rettore.

Una picciola scansia per riporre i libri.

Un uniforme di castoro di regno di color *bleu* con paramaniche e collaretto di color celeste, aquile ricamate in oro alle falde, e bottoni dorati colla legenda L. R.

Calzoni dello stesso castoro e colore.

Camiciola di casimiro, o di panno di regno.

Cappello con coccarda, cappietto d' oro, e bottone.

Camicie di tela di lino n. sei.

Salviette n. sei.

Tovaglie n. sei

Fazzoletti bianchi n. sei

Detti per la gola n. sei, tra' quali due neri.

Calze di filo bianche paja sei.

Reti di filo per la testa

Due pettini.

Due paja di scarpe.

Una

Una posata di argento.
Un piccolo scrittojo.
Un calamajo di ottone.
Un crocifissetto pel letto.
I libri relativi alla sua classe.
Un abito per la casa di panno di arpino grigio con sottoveste uguale.
Un altro per l'està di tela, o di nanchina.

Tabella del vitto pe' convittori de' licei, e de' collegii regali.

I convittori de' licei, e de' collegii regali avranno al mattino, per merenda, un biscotto di tre oncie per ciascuno, con delle frutta.

Per pranzo, ne' giorni ordinarii, tre piatti caldi, frutta e pane;

Nelle domeniche, giovedì, e feste di due precetti, o del regno, un piatto caldo di più.

Tanto al pranzo, quanto alla cena avranno di vino mezza caraffa per ciascuno, i grandi, ed un terzo di caraffa i piccoli.

Al pranzo il pane pe' grandi sarà del peso di un quarto di rotolo, e di un sesto di rotolo pe' piccoli.

Alla cena avranno tutti indistintamente un sesto di rotolo di pane.

I piccoli saranno distribuiti a ragione di otto, ed i grandi di sei a rotolo, per la carne, per lo pesce, e pe' maccaroni. Per la pasta minuta saranno distribuiti indistintamente a ragione di sette a rotolo.

Il rotolo sarà stimato da per tutto a trentatrè oncie napolitane.

Le frutta saranno secondo la stagione.

Il vicerettore invigilerà mattina e sera all' esatto adempimento di ciò ch' è fissato nella presente tabella, ed

ed alla buona qualità de'viveri, che dovranno esser procurati coll'immediata assistenza dell' economo.

Il prezzo del vitto de'convittori, nel modo stabilito in questa tabella, non potrà oltrepassare i grani venti al giorno per ciascun convittore.

IN-

INDICE.

Del-

ERRORI più notabili.	CORREZIONI.
P. 5. art. 5. lin. 12. In luogo di *Essi*	leggasi, Quelli che seguiranno le lezioni dell' art. 2.
13. 25. 12. In luogo di *dell'anno*	leggasi, della metà e della fine dell' anno scolastico.
25. 63. 23. Dopo la parola *espressamente*	leggasi, alle donne l' entrata nell' interno del convitto, ed a tutti in generale l' accesso nelle camerate.
31. 77. 19. dopo	si aggiunga, 4 Dal giovedì della settimana santa al martedì dopo Pasqua inclusivo.
ib. 20. in luogo di 4,	leggasi, 5.
ib. 11.	si metta Sezione ottava
33. 79. 2. in luogo di n. 2, 3, e 4.	leggasi n. 2, 3, 4, e 5.
41. 92. 20. in luogo di *dalla*	leggasi, della
49. 109. 1. in luogo di, *dal giorno 5. al 10. di Novembre,*	leggasi tra il giorno 5., ed il 10. di Novembre.
ib. 2. in luogo di, *dalla domenica delle palme a quella in albis,*	leggasi, tra la domenica delle palme e quella *in albis*.

ERRORI più notabili.	CORREZIONI.
P. ib. 3. in luogo di, *dal* 12. *al* 24. *di Settembre.*	leggasi tra il 12 ed il 24. di Settembre.
57. 132. 20. dopo, *provinciali*,	aggiungasi, soltanto per loro regola.
66. 155. 25. in vece di *annuo*,	leggasi, del mese di Settembre.
68. 159. 22. dopo *professori*,	leggasi, . Sarà questo requisito verificato in seguito convenevolmente etc.